

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. XXIV
n. 19

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

d'iniziativa del senatore PREDA

approvata nella seduta del 7 febbraio 2001

—————

ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo ai problemi applicativi della normativa comunitaria in materia di denominazioni di origine protette, con particolare riferimento ad alcune produzioni nazionali che hanno già ottenuto il riconoscimento comunitario

—————

La 9^a Commissione permanente del Senato,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato: «Problemi applicativi della normativa comunitaria in materia di denominazioni di origine protette, con particolare riferimento ad alcune produzioni nazionali che hanno già ottenuto il riconoscimento comunitario»,

premessò che:

la normativa comunitaria istitutiva delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP) ha la finalità di:

- a) favorire la diversificazione della produzione per conseguire un migliore equilibrio fra offerta e domanda;
- b) tutelare i prodotti di qualità aventi un'origine geografica determinata e rispondenti ad una serie di condizioni elencate in apposito disciplinare;
- c) fornire al consumatore informazioni chiare e sintetiche sull'esatta origine del prodotto;
- d) valorizzare il rapporto territorio/produzione con la conservazione di metodologie tradizionali;

ricordato in particolare che:

il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, reca le disposizioni necessarie affinché un prodotto sia registrabile come produzione protetta a livello comunitario;

con il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Unione europea ha avocato a sé le funzioni e le competenze in materia di riconoscimento e di registrazione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette per eliminare le eterogeneità esistenti nella stessa materia a livello di Stati membri e per introdurre un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione atto a favorire la diffusione delle DOP e delle IGP;

un prodotto agricolo, ai sensi dell'articolo 4 del citato regolamento n. 2081/92, per poter usufruire della registrazione comunitaria della DOP, deve corrispondere ai requisiti di un disciplinare, tra cui vi è quello di cui al comma 2, lettera e), del predetto articolo 4, sulla descrizione di metodi di ottenimento del prodotto che devono essere locali, leali e costanti;

il regolamento (CEE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle denominazioni d'origine nel quadro delle procedure di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, ha provveduto alla registrazione comunitaria della Denominazione di origine protetta (DOP) del formaggio «Grana Padano», con richiesta di protezione di entrambi i termini tutelati;

rilevato che:

nel luglio 2001 scade la deroga di durata quinquennale in merito all'uso delle denominazioni protette, che dovrà consentire di recuperare l'uso esclusivo delle denominazioni protette medesime;

da qualche tempo, intorno ai formaggi «Grana padano» e «Parmigiano reggiano» registrati come DOP, vengono posti in atto comportamenti che determinano situazioni tali da danneggiarne l'immagine, indebolirne il prestigio a livello mondiale e compromettere seriamente la sopravvivenza di produzioni note per la loro tradizione ed unica modalità produttiva, basata sulla qualità, sulla salubrità e sulla genuinità;

la Giunta regionale del Piemonte, con propria deliberazione, ha previsto l'inserimento nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali del «Grana padano prodotto nelle province di Cuneo e Torino con metodologia tradizionale» con determinazione dirigenziale del 1° agosto 2000, n. 126, nella quale viene stabilita la definizione della «scheda tecnica contenente le informazioni sul prodotto e la richiesta di relativa deroga prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 1998» e ciò in palese contrasto con la normativa comunitaria e con i principi di tutela delle produzioni tipiche e di qualità italiane;

il Ministero delle politiche agricole e forestali, facendo seguito al proprio decreto del 18 luglio 2000, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000, ha rilevato, su richiesta della stessa regione Piemonte, che l'inserimento della denominazione di Grana padano di Cuneo e Torino risulta precluso, in quanto contrastante con l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

impegna il Governo:

ad agire, a livello comunitario, perché alla scadenza (nel luglio 2001) della deroga di durata quinquennale sia recuperato l'uso esclusivo delle denominazioni, anche parzialmente utilizzate, dei prodotti DOP e IGP italiani;

a sostenere l'azione dell'Unione europea, nell'ambito delle trattative in corso in sede di Organizzazione mondiale per il commercio - World trade organization (WTO), affinché a tutte le DOP ed IGP europee siano assicurate adeguate forme di protezione sul mercato e sia garantita l'esclusività, anche a livello mondiale;

a rafforzare, in sede di emanazione delle norme applicative della legislazione, la capacità di autodifesa dei produttori e delle loro filiere, organizzati nei consorzi di tutela, in particolare nell'attività di vigilanza

soprattutto sulla fase della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

a valorizzare il ruolo determinante dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali nel perseguimento degli illeciti produttivi e commerciali, potenziandone i mezzi a disposizione;

a sostenere, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'adozione di sistemi di controllo conformi con la normativa comunitaria e nazionale, allo scopo di superare contrapposizioni e diversità interpretative esistenti nel territorio;

a vietare l'introduzione di ulteriori denominazioni che utilizzino parzialmente norme, disciplinari e metodologie produttive delle DOP, ed in particolare a vietare, per i formaggi DOP «Grana padano» e «Parmigiano reggiano», la possibilità, di «imitare, evocare o parafrasare» tutta o parte della relativa denominazione, così come espressamente previsto dal regolamento (CEE) n. 2081/92;

a sollecitare i Consorzi di tutela e di valorizzazione - in considerazione delle gravi speculazioni in atto sul mercato in particolare per quanto riguarda il «Parmigiano reggiano» e il «Grana padano», porzionato o grattugiato - a darsi regole ancor più precise e a prevedere adeguate sanzioni, dotando i Consorzi degli strumenti normativi necessari;

a favorire, nell'ambito dei citati Consorzi di tutela, in particolare in quelli del «Grana padano» e del «Parmigiano reggiano», l'introduzione di un sistema di tracciabilità razionale e costante del formaggio a partire dalla fase della produzione fino a quella della commercializzazione;

a promuovere e sostenere, anche avvalendosi delle risorse finanziarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nuove forme, ancor più efficaci, di commercializzazione dei prodotti DOP e IGP mediante l'eventuale creazione di idonee piattaforme logistiche supportate da un portale informatico, con il coinvolgimento sia dei citati Consorzi, che delle componenti pubbliche interessate;

a sostenere la candidatura della città di Parma quale sede dell'Autorità alimentare europea.